



**PATTO DI COLLABORAZIONE n. 22/2026**  
**"Giardino della Pace: come semi di speranza nel cuore del mondo"**

TRA

il Comune di Arco, (di seguito denominato "Comune"), con sede in Arco (Tn), 38062, Piazza III Novembre n. 3 C.F. e P.IVA. 00249830225 rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dott. Giorgio Osele,

E

il gruppo CNGEI sezione scout di Arco APS (d'ora innanzi denominato Proponente), P. Iva 93011410227, con sede in Arco, via Donatori di Sangue n. 2 (presso l'immobile di proprietà comunale denominato villa Tappainer di cui alla p.ed. 536/2), qui rappresentato da Giuseppe Porcaro, autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto in qualità di soggetto referente,

E

la signora Letizia Rossi (di seguito denominata "cittadina attiva"), [REDACTED]

il signor Andrea Farneti (di seguito denominato "cittadino attivo") [REDACTED]

PREMESSO

- che gli artt. 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affidano ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che, in accoglimento di tali principi, il Comune di Arco, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.03.2018, ha approvato apposito Regolamento, il quale disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- che l'art. 1 del Regolamento summenzionato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce, unitamente all'art. 3, i principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, l'inclusività, la sostenibilità, l'autonomia civica, oltre alla pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, prossimità e territorialità, quali corollari pregnanti dell'azione amministrativa;
- che l'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che *"la funzione di promozione e coordinamento*

*della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione";*

- che il Comune ha individuato nell'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia la struttura referente che cura, insieme ai vari Servizi comunali, la stesura dei Patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi concordati in co-progettazione e alla durata, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che per il presente Patto di collaborazione ci si è avvalsi pertanto della collaborazione del Servizio Patrimonio e Ambiente e del Servizio Gestione economica del patrimonio comunale, per la valutazione degli elementi tecnici ed amministrativi di fattibilità della proposta;
- che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni;
- che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale;

#### CONSIDERATO

- che in data 14.11.2025 (ns. prot. n. 32415) il sig. Giuseppe Porcaro, in rappresentanza del gruppo CNGEI sezione scout di Arco APS, ha inoltrato una proposta riguardante lo svolgimento di azioni a medio termine volte alla cura e alla valorizzazione del parco pubblico denominato "Giardino della Pace" sito in Arco, in via Donatori di Sangue, contraddistinto dalla p.f. 2104 e p.ed. 536/2 c.c. Arco, spazio pubblico individuato quale bene comune urbano come definito dall'art. 2 "Definizioni" comma 1. lett. a) del Regolamento summenzionato (Beni comuni urbani), affinché tale spazio venga mantenuto curato e pulito, in maniera da poter essere luogo di espressione e valorizzazione della Cultura della Pace, di promozione della convivenza pacifica e del dialogo e dell'educazione interculturale;
- che il "Giardino della Pace" indicato risulta confinante con l'immobile di proprietà comunale denominato villa Tappainer, contraddistinto dalla p.ed. 536/2 c.c. Arco costituenti parte del sub. 1, in cui trovano sede le seguenti associazioni/enti: Gruppo scout Cngei, Cooperativa Ephedra, Coordinamento Attività Anziani 60 & più Alto Garda, Asd Scacchi Alto Garda, Circolo Bridge, Asd Gruppo sportivo Altogarda, Associazione culturale psicologia analitica Durendal, associazione I Lari;
- che la detta proposta è stata pubblicata sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento sopracitato, con decorrenza dal 05 marzo 2026 e che, entro il termine del 16 marzo 2026:
  - sono pervenute, al servizio comunale competente, le seguenti n. 2 manifestazioni d'interesse di collaborazione attiva al Patto da parte di due cittadini (prot. n. 8675/2026) e da parte di rappresentanti del centro socio educativo territoriale gestito dalla cooperativa Ephedra onlus (prot. n. 9163/2026) con sede presso l'immobile di villa Tappainer;
  - non è stata presentata alcuna osservazione in merito alla proposta pubblicata;
- che la durata indicata nella proposta summenzionata è di 10 anni;
- che l'ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia ha coinvolto nell'istruttoria:
  - il servizio Patrimonio e Ambiente comunale per la valutazione degli elementi tecnici di fattibilità relativi alla proposta di Patto, servizio che ha espresso parere favorevole con nota di data 24 marzo 2026 (prot. n. 9558), depositata agli atti dell'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima

 2

Infanzia;

- il servizio Gestione economica del patrimonio comunale, per la valutazione degli elementi relativi alla Responsabilità e Vigilanza derivanti all'attivazione del Patto di collaborazione, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la tutela dell'interesse pubblico, (in conformità al capo VIII Responsabilità e Vigilanza, artt. 31 e 32 del vigente Regolamento comunale), servizio che ha validato le indicazioni poi riportate nell'art 8, del presente Patto;
- che la Giunta comunale nella seduta di data 28/04/2026 ha espresso parere favorevole alla proposta di collaborazione di cui sopra;
- che con determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 61 di data 15 maggio 2026 è stato approvato lo schema del presente Patto di collaborazione,

## SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune, il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori, al fine di valorizzare e garantire il decoro del parco pubblico denominato "Giardino della Pace", sito in via Donatori di Sangue, contraddistinto dalla p.f. 2104 c.c. Arco. Il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori sono mossi dall'intento di custodire e valorizzare tale spazio, come luogo di incontro, riflessione e azione concreta per la promozione della CULTURA DELLA PACE.

### 2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Nello specifico, con le attività contenute nel presente Patto, il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori si prendono cura del bene comune indicato al precedente art. 1, affinché il medesimo sia mantenuto, curato e pulito e venga destinato a luogo di socializzazione e punto di incontro a favore di tutta la collettività, rafforzando contestualmente la rete tra le associazioni che già operano a villa Tappainer, quali assegnatari di spazi concessi in comodato gratuito dal Comune.

Le azioni di cura e di valorizzazione del bene comune disciplinate dal presente Patto e svolte dal gruppo Proponente e dai cittadini attivi sottoscrittori riguardano sinteticamente:

1. la promozione della cultura della pace attraverso attività educative e simboliche

ciò attraverso la programmazione e realizzazione, di attività ricreative, di socializzazione e di promozione dei temi della Pace (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: organizzazione annuale della Festa della pace, celebrazione della giornata internazionale della Pace (21 settembre), organizzazione di seminari, convegni, e mostre tematiche, laboratori creativi ed attività per bambini/e e famiglie, momenti musicali e conviviali aperti alla cittadinanza)

2. la riqualificazione del parco come spazio pubblico vivo e accogliente,

ciò attraverso la pulizia periodica del giardino al fine di mantenerlo in uno stato decoroso ed ordinato; l'installazione di segnaletica informativa ed educativa; la creazione e manutenzione di un angolo delle piante aromatiche mediterranee;

3. il favorire il dialogo e la collaborazione tra gruppi scout di diversa provenienza,

ciò attraverso gemellaggi con altri gruppi scout nazionali ed internazionali e la possibilità di allestimenti di un campi scout temporanee in aree a ciò destinate.

Per lo svolgimento di tali attività, il Proponente potrà coinvolgere i volontari delle associazioni e degli enti che hanno sede presso l'immobile di villa Tappainer, nonché di ulteriori cittadini attivi interessati, al fine di



rendere sempre più partecipativo il presente Patto di cura del bene comune.

Le attività sopra descritte saranno aperte alla partecipazione di tutta la comunità arcense, in modo da promuovere la conoscenza del parco della Pace e la sensibilizzazione della comunità alla cura dei beni comuni.

### 3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento comunale citato;
- garantire che la fruizione e l'utilizzo dell'area oggetto del Patto rimanga ad uso pubblico e collettivo;
- ad utilizzare il logo "Beni comuni Arco" su tutto il materiale prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente Patto di collaborazione.

Il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori si impegnano a:

- realizzare le attività descritte nel presente Patto di collaborazione, con continuità sino allo scadere dello stesso o alla eventuale risoluzione anticipata dello stesso e comunque con le modalità concordate con il Comune;
- rispettare gli impegni presi e ad adempiere con correttezza agli obblighi concordati con il presente Patto di collaborazione;
- svolgere le attività, in maniera gratuita e volontaria, rispettando le indicazioni fornite dal Comune;
- permettere, nell'area oggetto del Patto, lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria del verde affidate in appalto dal Comune a ditta esterna, comprendenti indicativamente le seguenti lavorazioni:
  - sfalcio e pulizia tappeti erbosi (frequenza mensile o quindicinale, a seconda dei mesi);
  - pulizia periodica dei rifiuti (frequenza mensile o quindicinale, a seconda dei mesi);
  - potatura siepi (2 volte/anno – marzo e settembre);
  - raccolta foglie (1 volta/anno – ottobre).

Sarà cura del Proponente informare il Comune in merito alla programmazione delle proprie attività al fine di evitare le interferenze con l'appaltatore.

- mantenere una comunicazione attiva ed efficace con il Comune rispetto a problematiche o opportunità che si presentassero durante l'implementazione del presente Patto, segnalando eventuali infortuni o danni causati entro 24 ore dall'accadimento;
- documentare le fasi delle attività e la loro realizzazione attraverso video, immagini fotografiche, elaborati, grafici ecc. anche ai fini della rendicontazione, che dovrà essere presentata ai sensi delle indicazioni previste dal successivo art. 7 del presente Patto;
- trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione relativa alla rendicontazione annuale di cui al successivo art. 7, (ovvero entro il 28 febbraio di ogni anno), il programma preventivo annuale delle attività, (per la prima annualità relativa al periodo aprile 2026 – dicembre 2026 il programma risulta già trasmesso e depositato agli atti dell'ufficio comunale competente).

Il Comune si impegna:

- ad assicurare la disponibilità dello spazio oggetto del Patto, realizzando, se necessario, adeguamenti per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, compatibilmente

 4

- con la fattibilità e le risorse disponibili;
- a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito del Patto;
  - ad individuare forme di riconoscimento pubblico dell'impegno e dell'attività svolta;
  - ad agevolare e semplificare, ove consentito, le procedure in relazione agli adempimenti per l'ottenimento di permessi strumentali alla realizzazione dell'attività prevista all'interno del Patto.

#### 4. FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto del capo VI – Forme di sostegno del citato Regolamento il Comune si impegna a:

- assicurare la massima collaborazione con i dipendenti dei Servizi comunali coinvolti per la realizzazione del Patto;
- garantire la collaborazione con il servizio giardinerie comunali per le attività di cura e manutenzione dello spazio verde, comprese la piantumazione e la gestione delle essenze;
- fornire, se necessario, l'eventuale materiale per la manutenzione ordinaria dello spazio;
- garantire la copertura assicurativa di cui all'art. 8 del presente Patto;
- garantire l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Ente (sito internet istituzionale, notiziario comunale, ecc) per la promozione, la valorizzazione e la pubblicità delle attività svolte quale comportamento virtuoso di esempio per l'intera cittadinanza.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni disciplinate dal presente patto verrà indicato/a come referente dell'Amministrazione (R.d.A.) un/a dipendente dell'ufficio tecnico comunale, il cui nominativo verrà comunicato al proponente. Il/la R.d.A. esercita in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali cittadini attivi coinvolti.

#### 5. FORME DI PUBBLICITÀ

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del presente Patto e dei documenti amministrativi correlati sul sito internet del Comune di Arco.

L'Amministrazione comunale si impegna alla pubblicazione di tale documentazione sul proprio sito internet, compresa la rendicontazione prevista al successivo art. 7.

#### 6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il Patto di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso per 5 anni.

La collaborazione potrà essere rinnovata, comunque riformulata in base ad eventuali nuove esigenze, osservazioni e obiettivi emersi.

Il Proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazione delle attività o delle iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.

Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la revoca del presente Patto.

#### 7. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

 5

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, nel periodo compreso dal 1 al 28 febbraio di ogni singola annualità, una relazione di rendiconto illustrativa dell'attività svolta nell'anno antecedente, comprensiva di eventuale materiale fotografico attestante le azioni di cura, compilando l'apposito modulo per le finalità di cui all'art. 30 del summenzionato Regolamento comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sull'andamento delle attività contemplate dal presente Patto.

## 8. RESPONSABILITÀ e COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti si impegnano a dare attuazione al patto rispettando le norme di sicurezza applicabili all'attività concretamente svolta e ad utilizzare correttamente il materiale ed i dispositivi di protezione individuale se ritenuti necessari.

Le Parti si impegnano a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste il contenuto del presente Patto di collaborazione ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

I firmatari, qualora risultino costituiti in forma di associazione o di altro ente giuridico, devono essere dotati di proprie polizze assicurative RCT e infortuni a copertura delle attività proposte nel presente patto di collaborazione che si svolgono presso il parco. L'associazione proponente fornisce al Comune di Arco copia di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata a favore dei propri associati. Per la durata del Patto dovranno altresì essere prodotte le periodiche quietanze del premio assicurativo

La partecipazione alle attività svolte nell'ambito del presente Patto di collaborazione, di ulteriori cittadini attivi non iscritti all'associazione proponente, rientra nella copertura prevista dalla polizza RCT del Comune (in caso di danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di volontariato) e nella copertura prevista dalla polizza infortuni. ma solo per un massimo di 3 cittadini attivi non iscritti all'associazione proponente.

Se il numero di cittadini attivi supera le 3 unità, i partecipanti in più non saranno coperti dall'assicurazione comunale per gli infortuni. In tal caso, se lo desiderano, dovranno provvedere autonomamente a stipulare una propria assicurazione personale contro gli infortuni.

Il Proponente si impegna a custodire i beni e le attrezzature eventualmente assegnati e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Patto servendosene esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo.

La responsabilità per la custodia rimane in capo all'Amministrazione comunale in qualità di proprietaria o detentrica del bene, salvo ipotesi di grave negligenza.

Le attività previste dal Patto saranno svolte sotto la responsabilità degli organizzatori, i quali si impegnano a informare tutti i soggetti coinvolti sui contenuti del Patto stesso ed a esercitare la dovuta vigilanza affinché vengano rispettati.

Il rappresentante del gruppo Cngei sezione scout di Arco è individuato quale supervisore cui spetta l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al citato Regolamento in relazione agli interventi di cura o valorizzazione a cui partecipano operativamente i cittadini attivi coinvolti nel presente Patto di collaborazione.

Resta inteso che in nessun caso, il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori potranno essere ritenuti responsabili di danni materiali causati al bene pubblico oggetto del presente Patto da parte di terzi né potrà essere ritenuto responsabili, in qualsivoglia forma, di eventuali danni a persone verificati nello spazio medesimo essendo questo ad uso pubblico e a libero accesso.



## 9. PRIVACY

Le attività previste dal presente Patto sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003). Per tale fine, previa informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del suddetto Regolamento, il Proponente ed i cittadini attivi sottoscrittori prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

## 10. CONTROVERSIE

Per la conciliazione di eventuali controversie legate all'applicazione del presente Patto di collaborazione, le parti si impegnano in via preliminare ad esperire un tentativo di conciliazione informale con l'assistenza del Segretario Comunale.

In tale veste, il Segretario Comunale, sentite le parti coinvolte e il rappresentante legale del Comune, si impegna a fornire un parere consultivo non vincolante in merito alla controversia.

L'accettazione del Segretario Comunale come facilitatore non pregiudica il diritto delle parti di adire le vie legali in qualsiasi momento, qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo.


Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal summenzionato Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Arco, li 29 maggio 2026

Per il Comune di Arco  
Il Dirigente Area Servizi alla Persona  
- dott. Giorgio Osele -



Per il Gruppo Engei sezione scout di Arco  
- Giuseppe Porcaro -



I cittadini attivi

- Letizia Rossi -



- Andrea Farneti -

